

Procedura per la gestione delle segnalazioni “Whistleblowing”

INDICE

1	SCOPO	3
2	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3	RIFERIMENTI NORMATIVI	5
4	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	5
4.1	Definizioni	5
4.2	Abbreviazioni	6
5	PROCEDURA	6
5.1	Canali di segnalazione	6
5.1.1	Soggetto gestore del canale di segnalazione	6
5.1.2	Canale informatico di segnalazione interna	7
5.1.3	Altri canali di segnalazione (da verificare effettiva necessità	7
5.1.4	Informazioni sui canale di segnalazione interna	8
5.1.5	Valutazione di impatto	8
5.1.6	Esclusione	8
5.2	Invio della Segnalazione interna.....	8
5.3	Valutazione e Verifica della Segnalazione	11
5.4	Definizione e attuazione delle azioni a seguire	12
5.5	Tutela nei confronti della persona segnalante.....	13
5.6	Segnalazione esterna.....	15
5.7	Divulgazione pubblica.....	15
5.8	Conservazione delle segnalazioni interne	15

1 SCOPO

Scopo della presente procedura è quello di definire le modalità e le responsabilità relative alle fasi di trasmissione, verifica, attuazione di azioni conseguenti e risoluzione delle segnalazioni di violazioni da parte di qualsiasi soggetto (“persona segnalante”) che occupi una delle seguenti posizioni all’interno di Justbit S.r.l. (di seguito “Justbit”), quali:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa per Justbit;
- lavoratori, collaboratori o liberi professionisti che prestano la propria attività in favore di Justbit;
- volontari e tirocinanti che prestano la propria attività in favore di Justbit;
- tutti i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza indipendentemente dalla tipologia e durata del contratto lavorativo o dell’incarico assegnato.

La presente procedura stabilisce inoltre le modalità con cui viene garantita la tutela della persona segnalante, anche quando la segnalazione avviene:

- quando il rapporto lavorativo non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto lavorativo se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica ogni qual volta un soggetto che, a qualsiasi titolo svolga attività lavorativa in favore di Justbit ritenga opportuno segnalare violazioni per cui si sono acquisite informazioni nell’ambito del proprio contesto lavorativo, a tutela della stessa Justbit, della seguente tipologia:

In generale:

- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nel suddetto allegato, relativi a settori specifici quali: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati punti precedenti.

Nello specifico:

- violazioni del modello di organizzazione e gestione di Justbit ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Tra le suddette illecite rientrano le seguenti tipologie:

- azioni che possano rappresentare violazioni del codice etico comportamentale di Justbit;
- violazione di quanto prescritto dal Modello di Organizzazione Gestione controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. (di seguito “Modello”);
- azioni che possano arrecare un pregiudizio all'immagine di Justbit;
- azioni vessatorie, discriminatorie, di emarginazione, di molestia nei confronti di colleghi, dirigenti o altri soggetti operanti per conto di Justbit;
- comportamenti minacciosi o violenti;
- azioni di istigazione all'odio razziale o alla xenofobia;

- azioni capaci di arrecare un danno patrimoniale a Justbit;
- azioni che possano costituire un pericolo rilevante per la Salute e Sicurezza sul lavoro e per l'Ambiente.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

- “Trattato di funzionamento dell’Unione Europea”;
- Decreto LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231- Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
- D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023, “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”.
- DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

4 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

4.1 DEFINIZIONI

informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto lavorativo indicato al paragrafo 1, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna istituito presso Justbit;

segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui al paragrafo 5.6;

ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

4.2 ABBREVIAZIONI

CdA Consiglio di amministrazione

AD Amministratore delegato

CTO Chief Technology Officer

OdV Organismo di vigilanza

5 PROCEDURA

5.1 CANALI DI SEGNALAZIONE

5.1.1 Soggetto gestore del canale di segnalazione

Justbit nomina un soggetto autonomo esterno cui è affidata la gestione delle segnalazioni ricevute (di seguito “il Gestore”) attraverso i canali di seguito descritti. Tale nomina viene formalizzata in sede di CdA e approvata per accettazione dal soggetto identificato. Della stessa nomina occorre dare adeguata informativa attraverso le modalità indicate al paragrafo 5.1.4.

Il Gestore viene profilato a livello informatico da CTO come “Ricevitore” nel canale informatico di cui al paragrafo 5.1.2.

In particolare, per Justbit è nominato quale Gestore l'OdV:

Avv. Massimiliano Rosai – Domicilio: Via Giorgio Morpurgo, 16, 00136 Roma RM.

Email: odv@justbit.it.

Qualsiasi soggetto diverso da quello nominato che riceva una segnalazione, la trasmette entro sette giorni dal suo ricevimento al Gestore, dando contestualmente notizia dell'inoltro al segnalante.

5.1.2 Canale informatico di segnalazione interna

Presso Justbit è istituito e mantenuto dal punto di vista tecnico da CTO, in qualità di amministratore di sistema, un canale di segnalazione interna di tipo informatico che garantisce la riservatezza dei dati del segnalante e delle informazioni dallo stesso trasmesse attraverso strumenti di crittografia.

Per quanto sopra, il segnalante si avvale del form appositamente predisposto per tali segnalazioni per cui è presente apposita voce di menù (“Whistleblowing”) nel footer del sito internet della società in cui CTO viene identificato come amministratore e il Gestore come ricevente.

Una volta compilato e inviato il form in tutti i suoi campi obbligatori, il sistema software procederà all'inoltro automatico della segnalazione al Gestore di cui al punto 5.1.1.

Il processo di gestione e ricezione delle segnalazioni avviene attraverso un applicativo informatico automatizzato esterno che consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di illecito, nonché la possibilità per il Gestore di comunicare in forma riservata con il segnalante, al fine di acquisire ulteriori informazioni utili alla definizione delle azioni a seguire.

Tale canale informatico prevede inoltre, al momento dell'inserimento della segnalazione, all'inoltro alla persona segnalante di un codice di ricezione per accedere alla sezione specifica e monitorare l'andamento della segnalazione e il relativo stato.

5.1.3 Altri canali di segnalazione (da verificare effettiva necessità)

La segnalazione può avvenire anche attraverso i seguenti canali:

- Oralmente attraverso comunicazione telefonica con il componente dell'OdV al numero 0681906434 oppure 0681906906 oppure 06681621. Di tale conversazione deve essere prodotto dal Gestore specifico verbale contenente le informazioni obbligatorie di cui al paragrafo 5.2;
- oralmente attraverso un incontro direttamente con il soggetto Gestore di cui al paragrafo 5.1.1, previo contatto telefonico. Di tale incontro deve essere prodotto dal Gestore specifico verbale contenente le informazioni obbligatorie di cui al paragrafo 5.2, sottoscritto dal

segnalante per presa visione e conferma dei contenuti (in caso in cui lo stesso non scelga di rimanere anonimo).

5.1.4 Informazioni sui canale di segnalazione interna

Justbit informa tutti i potenziali segnalanti dei canali messi a disposizione e delle modalità di inoltro delle segnalazioni, attraverso informativa specifica, in modo che possa visionata da tutti i soggetti destinatari.

La presente procedura viene pubblicata sul sito internet di Justbit, in apposita sezione dedicata denominata “Whistleblowing” con link nel footer del sito.

Nella stessa sezione viene indicato anche il link per accedere all’area segnalazioni di cui al paragrafo 5.1.2.

5.1.5 Valutazione di impatto

L’istituzione del canale prevede la Valutazione di impatto sulla protezione dei dati prevista all’art 35 del Regolamento 2016/679 (GDPR).

5.1.6 Esclusione

Non vengono prese in considerazione segnalazioni pervenute con canali che non siano quelli indicati nei precedenti paragrafi.

5.2 INVIO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Qualsiasi soggetto di cui al paragrafo 1 che in ragione del suo rapporto di lavoro abbia informazioni (per come definite al paragrafo 4.1) di una violazione facente parte del campo di applicazione della presente procedura, commessa da altri soggetti, può decidere di segnalare il fatto secondo i canali di segnalazione di cui al paragrafo 5.1 .

La segnalazione contiene almeno i seguenti elementi:

- Scelta tra segnalazione anonima o segnalazione con comunicazione dei dati;
- Nome e Cognome del segnalante (facoltativo o obbligatorio in base alla scelta di cui sopra);
- Modalità in cui il segnalante preferisce essere contattato (attraverso applicativo, mail, numero di telefono, incontro diretto) e dati di contatto (dato facoltativo o obbligatorio, in base alla scelta di cui sopra).

- Ruolo attuale del segnalante (Dipendente, dipendente cessato, lavoratore autonomo, lavoratore facente capo a fornitori, volontario, azionista, persona con funzione di amministrazione, Direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza) *
- Ruolo del segnalante al momento dei fatti (vedi sopra);
- Nominativi e/o ruolo/area di appartenenza dei soggetti che avrebbero commesso la violazione*;
- Tipologia di illecito segnalato, tra i seguenti:
 - Illeciti penali, amministrativi, civili e contabili
 - Illeciti commessi in violazione della normativa UE
 - Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea
 - Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE)
 - Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea;
 - Altro
- Tempi/periodi presunti o certi di accadimento dei fatti*
- Ulteriori soggetti coinvolti nella violazione e ruolo aziendale;
- Modalità con cui si sono constatati i fatti o se ne è venuti a conoscenza*;
- Descrizione dei fatti constatati, presunti o di cui si è venuti a conoscenza*;
- Persone che hanno assistito il segnalante nell'inoltro della segnalazione (“facilitatori”);
- Altre persone informate;
- Qualsiasi altra informazione atta a comprovare la fondatezza della segnalazione.

Il segnalante può quindi decidere di indicare o meno il suo nominativo. In caso di segnalazione anonima, tale scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

La segnalazione deve essere completa e soprattutto fondata su elementi di fatto concreti, circostanziati e verificabili.

La ricezione della segnalazione viene notificata al segnalante e al gestore in modo automatico.

Alternativamente il Gestore invia al segnalante conferma di avvenuta ricezione della stessa entro sette giorni dalla data di ricezione.

Justbit garantisce la riservatezza dei dati del segnalante e delle informazioni trasmesse, nelle seguenti modalità:

- Non è permesso a soggetti (diversi da quelli competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni) che vengono a conoscenza delle informazioni relative alla segnalazione di riferire ad alcuno il nominativo del segnalante, la mansione ricoperta attualmente e in passato né altra informazione che possa far risalire all'identità del soggetto, in nessun contesto o momento successivo alla segnalazione, a meno che quest'ultimo non autorizzi esplicitamente a farlo attraverso apposita dichiarazione sottoscritta, eventualmente integrata o allegata alla segnalazione di violazione. I soggetti dovranno essere autorizzati a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679; l'autorizzazione può essere inoltrata in qualsiasi momento (contestuale o successivo alla segnalazione);
- Il divieto di cui sopra si applica anche in caso di applicazione di procedimento disciplinare per accertamenti successivi alla segnalazione, con l'eccezione del caso in cui la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato. In tale caso la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità; in tale circostanza è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni relative alla segnalazione è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
- Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Le stesse tutele sono previste per eventuali facilitatori.

Preventivamente all'inoltro della segnalazione il canale di segnalazione informatico di cui al paragrafo 5.1.2 deve avvisare il segnalante della seguente disposizione:

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, e gli eventuali dati inseriti saranno trattati per la durata della gestione della segnalazione e conservati per il tempo necessario al trattamento della stessa, e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12

del Dlgs 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018. I dati saranno trattati esclusivamente dagli incaricati designati dal Titolare e da soggetti espressamente designati come Responsabili del Trattamento esclusivamente per esigenze di manutenzione tecnologica della piattaforma. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

5.3 VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE

Il Gestore valuta la segnalazione analizzando i seguenti elementi:

- effettiva sussistenza delle violazioni facenti parte del campo di applicazione della presente procedura;
- coerenza tra la descrizione dei fatti e tipologia di illecito segnalato;
- completezza della segnalazione;
- concretezza dei fatti segnalati;
- livello di dettaglio della descrizione;
- coerenza temporale e logica dei fatti;
- argomenti e documenti a supporto della veridicità dei fatti esposti;
- ripetitività delle segnalazioni inerenti i medesimi soggetti coinvolti e/o i medesimi fatti.

Non viene dato seguito a segnalazioni relative palesemente a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Il Gestore ha facoltà di richiedere al segnalante ulteriori elementi o integrare quelli già trasmessi.

Il segnalante ha altresì la facoltà di integrare quanto già presentato mediante ulteriori informazioni, inoltrate tramite il canale di cui al paragrafo 5.1.2 o gli altri canali utilizzati. Tali integrazioni o approfondimenti devono avvenire sempre in forma scritta e vengono gestiti con gli stessi criteri di riservatezza della segnalazione originaria.

Il Gestore ha facoltà, comunque, di richiedere a qualsiasi soggetto interno ad Justbit ulteriori elementi documentali o testimoniali per accertare l'effettività e la gravità degli illeciti segnalati.

In caso di seguito alla segnalazione, dell'oggetto della segnalazione e dei soggetti coinvolti deve essere informato AD da parte del Gestore. In caso di coinvolgimento nella segnalazione di Amministratori, viene informato direttamente il CdA.

Ove non si riscontrino le condizioni per procedere in quanto gli elementi analizzati non hanno caratteristiche di fondatezza, non risultano attendibili o non inequivocabilmente descritti o presentati in maniera fondata, non si ha luogo a procedere pertanto la segnalazione viene chiusa da parte del Gestore, che provvede a rispondere al segnalante comunicando la decisione presa e le ragioni della stessa.

Ove si riscontrino nella segnalazione delle chiare incongruenze tali da rendere la stessa palesemente falsa o non attendibile, e sia accertato che al momento della segnalazione il segnalante non avesse alcun motivo fondato di credere che le informazioni in suo possesso fossero veritiere, nella stessa risposta il segnalante può essere ammonito rammentando allo stesso le conseguenze in sede civile e penale dei reati di calunnia o diffamazione. In tali casi, Justbit si riserva di procedere in tal senso previa autorizzazione da parte di AD o, in caso di coinvolgimento di amministratori, direttamente dal CdA.

AD può richiedere, attraverso il Gestore, ulteriori elementi e svolgere successive verifiche a supporto di quanto dichiarato.

5.4 DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DELLE AZIONI A SEGUIRE

Qualsiasi azione disciplinare nei confronti del personale deve essere approvata formalmente da AD.

Qualsiasi azione disciplinare nei confronti degli amministratori devono essere approvate in sede di Consiglio di Amministrazione e Assemblea, in funzione della posizione ricoperta.

In funzione degli illeciti segnalati e della gravità degli stessi, il Gestore propone alla approvazione del soggetto competente alla contestazione disciplinare ed eventuale comminazione della sanzione una o più delle seguenti azioni a seguire:

- convocazione dei soggetti coinvolti nei fatti segnalati al fine di informarli di quanto acquisito e al fine di recepire azioni difensive;
- richiesta di chiarimenti degli stessi soggetti coinvolti a fronte di quanto segnalato;
- contestazione disciplinare, secondo le procedure di gestione del personale e il sistema disciplinare aziendale;

- eventuale sanzione disciplinare da comminare;
- denuncia dei soggetti coinvolti alle Autorità.

Qualora gli organi competenti per l'irrogazione della sanzione dovessero constatare che la violazione riscontrata dal Gestore comporti anche una o più violazioni previste dal campo di applicazione della presente procedura, all'esito del procedimento prescritto potrà essere irrogata una sanzione, tra quelle nel concreto applicabili, anche più grave di quella proposta dal Gestore.

La procedura di contestazione e comminazione della sanzione disciplinare segue quanto indicato nel Sistema disciplinare allegato al Modello organizzativo 231 di Justbit.

Il Gestore fornisce riscontro definitivo alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

5.5 TUTELA NEI CONFRONTI DELLA PERSONA SEGNALANTE

Nei confronti di un soggetto che ha segnalato un illecito facente parte del campo di applicazione della presente procedura e la stessa segnalazione si è rilevata fondata, o lo stesso soggetto aveva motivo fondato di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero veritiere, non è ammissibile qualsiasi forma di ritorsione, quale:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

I principi di tutela si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell’Unione europea.

Inoltre, gli stessi principi di tutela si applicano anche ai seguenti soggetti:

- a) ai facilitatori, per come definiti al paragrafo 4.1;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

5.6 SEGNALAZIONE ESTERNA

Nei casi previsti dalla legislazione vigente (art. 6 del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24), la persona segnalante può inoltrare apposita segnalazione esterna attraverso i canali di cui all'art. 7 del medesimo decreto, in particolare ove:

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

5.7 DIVULGAZIONE PUBBLICA

Al segnalante che effettua una segnalazione pubblica sono garantite le misure di tutela di cui al paragrafo 5.5 purché, al momento della divulgazione pubblica, ricorra una delle seguenti condizioni:

- mancato riscontro nei tempi previsti a una precedente segnalazione interna o esterna;
- la violazione da segnalare costituisce un immediato pericolo per il pubblico interesse;
- la segnalazione esterna può portare a ritorsioni o non essere trattata efficacemente, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

5.8 CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate sotto la responsabilità del Gestore per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.